

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-416 del 29/01/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - SOCIETA' SAN DONATO s.n.c. di VESPIGNANI PIETRO & C. - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO OCCUPAZIONE CON MANUFATTI PER SCARICHI, IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC) - PROCEDIMENTO N. RA16T0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-428 del 28/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - SOCIETA' SAN DONATO s.n.c. di VESPIGNANI PIETRO & C. - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO OCCUPAZIONE CON MANUFATTI PER SCARICHI, IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC) - PROCEDIMENTO N. RA16T0003.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*";

PRESO ATTO

- della domanda pervenuta il 26/01/2016 registrata al protocollo della Regione Emilia Romagna con PG 39025 del 26/01/2016 con cui il legale rappresentante pro tempore della società San Donato snc di Vespignani Pietro & C., C.F./P.IVA 01033930403, sede legale in Modigliana (FC), strada San Donato, 6, la richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale in comune di Modigliana (FC), in prossimità del corso d'acqua Torrente Acerreta (destra idraulica), catastalmente identificata al fg.41 – mapp.724, "ad uso occupazione con n. 5 manufatti di scarico di acque provenienti da area privata, attraverso condotte in PVC";
- dei procedimenti: RA18T0010 finalizzato al rilascio di concessione per occupazione di aree del demanio idrico per uso "box alloggiamento impianti funzionali" e "vasca di riserva idrica interrata", ubicati al foglio n. 41, mapp. 724, per complessivi mq. 25,89, RA18T0011 finalizzato al rilascio di concessione per occupazione di aree del demanio idrico per uso area cortiliva, giardino, pertinenze fabbricati, per un'area complessiva di mq. 1.434,00, catastalmente identificata al fg. 41 – mapp. 724 ed al fg. 41 mapp. 34;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 63, del 09/03/2016, senza che, nei trenta giorni successivi, siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con condizioni e prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 1106 del 03/04/2018, protocollo Arpae n. 6636 del 22/05/2018;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttoria di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per le annualità pregresse;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 783,31 in data 23/08/2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società San Donato snc di Vespignani Pietro & C., C.F./P.IVA 01033930403, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico, in prossimità del corso d'acqua Torrente Acerreta (destra idraulica), catastalmente identificata al fg.41 – mapp.724, per uso "occupazione con n. 5 manufatti di scarico di acque provenienti da area privata, attraverso condotte in PVC" in Comune di Modigliana (FC), indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x723077 y4893311, come rappresentato negli elaborati tecnici conservati agli atti dell'amministrazione concedente, Codice pratica RA16T0003;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/08/2018 (PG/2020/6264 del 15/01/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 1106 del 03/04/2018, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 784,09 euro.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 783,31;

- 8 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti per le annualità 2018 e 2019;
- 9 . che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 10 . l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 11 . di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 12 . avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13 . la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2019, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2019/2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0003 della Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, a favore di SAN DONATO S.n.c., C.F. 01033930403 con sede in Modigliana (FC), in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali nella sponda destra del torrente Acerreta con 5 manufatti di scarico di acque provenienti da area privata individuata al Catasto terreni del Comune di Modigliana (FC), F. 41 particella 724, attraverso condotte in PVC delle seguenti dimensioni:
 - n. 1 manufatto del diametro di mm 140, con condotta in area demaniale di circa 12 m;
 - n. 1 manufatto del diametro di mm 400, con condotta in area demaniale di circa 12 m;
 - n. 2 manufatti del diametro di mm 200, di cui uno con condotta in area demaniale di lunghezza inferiore a 10 m e una di circa 12 m;
 - n. 1 manufatto del diametro di mm 300, con condotta in area demaniale di circa 10 m.
2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia fino al 31.12.2028.

Articolo 3 - CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia Romagna un canone di € 783,31 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R.

7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nel nulla osta idraulico espresso nella allegata Determinazione n°1106 del 03.04.2018 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre un certificato di regolare esecuzione e di idoneità tecnica delle opere, ovvero di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la

conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte.

3. Si prescrive l'installazione di una ventola automatica in ghisa allo sbocco al fiume, nonché di una paratoia in ghisa con guide in acciaio inox o altro idoneo dispositivo manuale di sezionamento della condotta all'esterno del corso d'acqua, al fine di impedire il reflusso a campagna di acque in caso di piena fluviale.
4. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
5. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
6. Spetta al Concessionario rimuovere i sedimenti che possono pregiudicare il funzionamento delle opere, come pure eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare i manufatti o interferire con il loro esercizio.
7. Il Concessionario garantisce la tenuta idraulica delle condotte interrate, in modo da evitare danni alle sponde e agli argini fluviali. Le condotte dovranno essere in grado di sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da responsabilità per danni conseguenti.
8. Il Concessionario è tenuto a vigilare sull'andamento dei livelli idrici, al fine di intervenire tempestivamente con le occorrenti le manovre degli organi meccanici.
9. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale compe-

tente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile),
salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.

7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.